

COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2007

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO N. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO N. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ARTICOLO N. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	4
ARTICOLO N. 4 ESCLUSIONI	5
ARTICOLO N. 5 DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO N. 7 PRINCIPI GENERALI	6
ARTICOLO N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	7
ARTICOLO N. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	8
TITOLO 2 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	9
ARTICOLO N. 10 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI.....	9
ARTICOLO N. 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	9
ARTICOLO N. 12 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI E DI IMBALLAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO.....	9
ARTICOLO N. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA CON MODALITA' DOMICILIARE (PORTA A PORTA)	10
ARTICOLO N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	11
ARTICOLO N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE	12
ARTICOLO N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA.....	12
ARTICOLO N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	13
ARTICOLO N. 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA, CARTONE E CONTENITORI IN CARTONE PER BEVANDE	13
ARTICOLO N. 19 GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA	14
ARTICOLO N. 20 GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA E POLISTIROLO	14
ARTICOLO N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE	14
ARTICOLO N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI	14
ARTICOLO N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	15
ARTICOLO N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI.....	15
ARTICOLO N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	15
ARTICOLO N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	15
ARTICOLO N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.....	16
ARTICOLO N. 28 PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	16
TITOLO 3 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	17
ARTICOLO N. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	17
ARTICOLO N. 30 SPAZZAMENTO.....	17
ARTICOLO N. 31 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE	17
ARTICOLO N. 32 CESTINI STRADALI	17
ARTICOLO N. 33 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	18
ARTICOLO N. 34 PULIZIA DEI MERCATI.....	18
ARTICOLO N. 35 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI.....	18
ARTICOLO N. 36 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	18
ARTICOLO N. 37 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	18
ARTICOLO N. 38 SGOMBERO NEVE	18

ARTICOLO N. 39 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	19
ARTICOLO N. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI.....	19
ARTICOLO N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI.....	19
ARTICOLO N. 42 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.....	19
ARTICOLO N. 43 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.....	20
ARTICOLO N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE.....	20
ARTICOLO N. 45 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE.....	20
ARTICOLO N. 46 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE	20
ARTICOLO N. 47 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	20
TITOLO 4 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	22
ARTICOLO N. 48 PRINCIPI FONDAMENTALI.....	22
ARTICOLO N. 49 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	22
ARTICOLO N. 50 MEZZI DI RACCOLTA	22
ARTICOLO N. 51 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	23
ARTICOLO N. 52 SPORTELLI RIFIUTI	23
TITOLO 5 - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTI REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	24
ARTICOLO N. 53 ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI.....	24
ARTICOLO N. 54 SANZIONI.....	24
ARTICOLO N. 55 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	25
ALLEGATO A - LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	26

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo N. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al servizio pubblico di nettezza urbana erogato nel territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei rifiuti urbani (RU) viene effettuata da questo Comune con **differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono a partire dalla fase di conferimento da parte del produttore**, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a. evitando ogni danno o pericolo per salute, incolumità, benessere e sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. non utilizzando procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c. assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei RU;
- d. determinando le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RU con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza e tendenti a riciclare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- e. garantendo una distinta ed adeguata gestione dei RU pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
- f. ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- g. individuando criteri d'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai RU ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h. evitando di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo N. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi di:

- art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni di seguito denominato Decreto;
 - DPR 158/99;
- e in conformità:
- al D. Lgs 267/00;
 - all'art. 6 del D.M.A. del 29 maggio 1991;
 - al Capo III del D. Lgs 507/93.

Articolo N. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata è attuato con separazione dei rifiuti **a partire dalla fase di conferimento da parte del produttore**. Gli obiettivi del servizio di raccolta differenziata sono:

- a. diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali (rifiuto da discarica). Frazioni di RU, quali carta, vetro, materiali metallici, plastica e umido, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse da avviare allo smaltimento riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di frazioni di RU a partire dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili di RU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di

- sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- d. favorire la quantificazione dei rifiuti in modo da consentire l'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 238 del Decreto;
 - e. istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
 - f. incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque sia opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - g. ridurre quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - h. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo N. 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 185 del Decreto.

Articolo N. 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 183 e 218 del Decreto.

Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto, ai fini del presente regolamento i RU sono così classificati :

A) DOMESTICI: sono costituiti da rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A.1) ORDINARI:

- **ORGANICI** (FORSU = frazione organica dei RU) sono materiali di origine organica ad alto tasso di umidità che risultano compostabili. A loro volta si suddividono in:

a. VERDE - comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.

b. UMIDO - comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- **SECCHI** sono costituiti di materiali a basso o nullo tasso di umidità. Si suddividono in:

- **RECUPERABILI** o **RICICLABILI** - tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

* CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone ;

* PLASTICA frazione recuperabile costituita dagli imballaggi in plastica;

* VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;

* LATTINE E BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata;

* ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti

- **NON RECUPERABILI (SECCO RESIDUO)** - tutte le frazioni non più passibili di recupero e quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;

- INERTI - materiale proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche ("attività di fai da te"), senza l'impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.

A.2) INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI: sono costituiti da tutti quei RU caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta rifiuti. Fanno parte della categoria degli ingombranti i beni durevoli costituiti da beni per uso principalmente domestico che, giunti a fine vita, vengono destinati all'abbandono. Sono considerati beni durevoli, oltre che i rifiuti individuati al comma 1 lett. a) dell'art.227 del Decreto, anche i rifiuti costituiti da mobilio (in legno o altri materiali).

A.3) PARTICOLARI: ogni e qualsivoglia rifiuto per cui sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre la pericolosità o la potenzialità inquinante. A solo titolo indicativo vengono indicati di seguito alcuni rifiuti pericolosi che comunemente si riscontrano nei RU:

* accumulatori al piombo;

* medicinali scaduti;

* contenitori etichettati "T" o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi;

* tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio);

* oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi contenenti composti organici non clorurati);

* materiali contenenti amianto;

* oli e grassi vegetali;

* pile e batterie;

Non possono essere classificati come RU quei rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche così come individuati al comma 5 dell'art.184 del Decreto.

B) ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

C) ASSIMILATI (RUA = rifiuti assimilati agli urbani): sono costituiti da rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai RU per qualità e quantità ai sensi del successivo art. 11. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.).

D) CIMITERIALI: sono rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché da attività cimiteriali diverse da quest'ultime ma che producono rifiuti come verde, esterni ed assimilati.

Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente regolamento e della normativa in vigore.

Compete in regime di privativa al Comune la gestione dei RU, così come definiti all'art. precedente, nei termini indicati dal comma 1 dell'art. 198 del Decreto. Il Comune esercita il diritto di privativa attraverso il Soggetto Gestore, secondo quanto previsto dal presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 202 e, in particolare, dai comma 1 e 2 dell'art. 204 del Decreto.

Il Comune assicura la gestione dei RU nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del Decreto e secondo le finalità del presente regolamento, anche mediante le forme obbligatorie previste dalla D. Lgs 267/2000.

Forme e modi di cooperazione tra Comune e Soggetto Gestore sono definiti nel contratto di servizi, sempre nei termini previsti dall'art. 202 e dai comma 1 e 2 dell'art. 204 del Decreto.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune promuove, anche con l'istituzione di opportune sperimentazioni, forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima vengono infatti considerati preferibili ad altre forme di smaltimento. L'incentivazione della raccolta differenziata può avvenire anche mediante il coinvolgimento del cittadino-utente utilizzando adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio ed ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità specifiche in relazione a:

- * zone del territorio comunale;
- * classi di utenza;
- * effettiva richiesta di erogazione di servizi.

In particolare possono:

- * essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti in periferia rispetto al centro;
- * essere stabilite frequenze diverse di asporto;
- * essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

Nell'attività di gestione dei RU il Comune si può avvalere della collaborazione di cittadini anche riuniti in associazioni di volontariato.

Il Comune può istituire, anche tramite il Soggetto Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di RU, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. E' fatto assoluto divieto di:

- a) effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato di rifiuti collocati in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso impianti o centri di raccolta ubicati nel territorio comunale;
- b) conferire rifiuti non differenziati nei contenitori stradali per la raccolta differenziata secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Soggetto Gestore in accordo con il Comune. Modalità e disposizioni saranno opportunamente pubblicizzate anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore;
- c) esporre contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori di orari e giorni previsti per il servizio di raccolta. Orari e giorni saranno opportunamente pubblicizzati anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore;
- d) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- e) deporre qualsiasi tipo di rifiuto anche correttamente differenziato in prossimità delle pertinenze di altre utenze o nei contenitori assegnati ad altre utenze;
- f) utilizzare i cestini pubblici per il deposito di rifiuti interni;
- g) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- h) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare incendi;
- i) incendiare rifiuti in area pubblica o privata;
- j) spostare i contenitori ad uso collettivo utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- k) imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore;
- l) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- m) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;

Non viene considerato abbandono :

- ❑ il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- ❑ il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei RU, come definita al precedente art. 6 tramite compostaggio domestico) qualora queste rispondano ai requisiti di cui all'art.17.

Viene invece considerato abbandono il deposito nei contenitori del servizio di raccolta dei rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente regolamento.

Articolo N. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita la Provincia o l'autorità d'Ambito, una volta nominata, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze dannose o pericolose per la salute e l'ambiente.

TITOLO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo N. 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento definite ai sensi dell'art. 183, lettera d) del Decreto) delle presenti tipologie di RU e speciali:

- Rifiuti urbani domestici così come definiti al precedente art. 6
- Rifiuti speciali non pericolosi, così come definiti al precedente art. 6, assimilati agli urbani ai sensi del successivo art. 11
- Rifiuti di imballaggio primario e secondario come definiti all'art. 218 del Decreto.

Articolo N. 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e del Decreto.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 265 comma 1 del Decreto, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1. punto a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, ed integrata con le voci: "accessori per l'informatica compresi cartucce per stampanti e toner" e "rifiuti inerti e terreno provenienti da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche ("attività di fai da te"), senza l'impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.

La lista completa dei rifiuti assimilati agli urbani è riportata nell'allegato A.

L'assimilazione dei rifiuti di cui all' allegato A avviene di norma senza limiti quantitativi. Tuttavia, in casi particolari in cui la gestione di tali rifiuti non risponda più ai criteri di efficienza, efficacia e razionalità, il Comune può (previa stesura di una relazione che ne descriva le motivazioni) prevedere soglie quantitative diverse.

Articolo N. 12 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI, ASSIMILATI E DI IMBALLAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, assimilati e di imballaggio primario e secondario viene effettuato entro l'intero perimetro comunale comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato di rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a:

- * ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei RU domestici ed assimilati, compresi i rifiuti di imballaggio primario ed eventualmente secondari;
- * conferire i rifiuti in maniera distinta in appositi contenitori predisposti per il servizio di raccolta secondo modalità indicate dal comune.

Modalità, frequenza di raccolta ed altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei costi evidenziati dal Soggetto Gestore e dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria e contenere i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto il Comune può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art. 200 del Decreto.

Articolo N. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA CON MODALITA' DOMICILIARE (PORTA A PORTA)

1. Il servizio di raccolta dei RU a domicilio (porta a porta) è effettuato rispettando le seguenti norme:

- MODALITA' DI CONFERIMENTO

a. i rifiuti devono essere collocati in contenitori (bidoni), in sacchi (di carta o di polietilene) o in mucchio opportunamente legati e/o raccolti, a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire. Il Comune può fornire a tutte le utenze appositi contenitori di adeguata capacità, che rimangono di norma di proprietà del Comune, nonché i sacchi. I contenitori e i sacchi si considerano in custodia dei singoli utenti e devono essere utilizzati in conformità al presente regolamento. Per coloro che, per ingiustificati motivi, rifiutano i contenitori e/o i sacchi per la raccolta domiciliare si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 10 del "Regolamento per l'Applicazione della Tariffa Rifiuti";

b. i rifiuti devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, possibilmente sempre ben chiusi in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto;

c. i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;

d. nel caso i contenitori e/o i sacchi siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente deve trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esista è obbligato a provvedere a posizionare i contenitori e/o i sacchi stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostare i contenitori in un luogo più idoneo non appena svuotati dagli addetti al servizio di NU.

- MODALITA' DI RACCOLTA

a. la raccolta avviene al piano terra di ogni stabile sede del produttore e nella parte esterna della recinzione o del domicilio lungo il marciapiede o la strada;

b. nel caso di vicoli stretti o nei casi ove il Comune lo ritenga necessario (es. distanza del fabbricato dalla pubblica via) i contenitori e i sacchi possono essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione secondo le indicazioni che verranno impartite;

c. gli addetti al servizio di NU provvedono ad ogni passaggio alla raccolta di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovano al di fuori dei contenitori e/o dai sacchi, fino ad una distanza di 5 metri dagli stessi. Pertanto nel caso vi siano contenitori e/o sacchi che per qualsiasi causa risultino rotti o aperti e il cui contenuto sia sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti sono tenuti a pulire la zona interessata;

d. i mezzi, i contenitori o i sacchi per le raccolte di cui al presente articolo non devono costituire, in relazione a luoghi e modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori, sacchi e/o mezzi anche in riferimento ad una particolare situazione.

- FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

a. la frequenza di svuotamento dei contenitori e di raccolta dei sacchi è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;

b. Nei mesi estivi tale frequenza può essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario;

c. in caso di festività infrasettimanali, lo svuotamento dei contenitori e di raccolta dei sacchi possono essere anticipati o posticipati al primo giorno successivo non festivo. Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, deve comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello previsto per lo svuotamento/raccolta.

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio viene attuato su chiamata ovvero è disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

3. Per le utenze che hanno una forte produzione di RU Assimilati la consegna dei rifiuti stessi può avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione

dal Soggetto Gestore e in custodia al titolare o legale rappresentante dell'utenza non domestica stessa che li deve utilizzare in conformità al presente regolamento.

Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Il conferimento dei rifiuti da parte delle singole utenze in contenitori stradali (bidoni o campane) a svuotamento meccanizzato o manuale deve essere effettuato rispettando le seguenti norme:

- a) chiusura degli sportelli del contenitore dopo l'utilizzo;
- b) divieto di introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni a mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali non assimilati agli urbani ai sensi dell'art.11;
 - rifiuti pericolosi non prodotti da utenze domestiche, così come individuati dal comma 5 dell'art.184 del Decreto.
- c) separazione dei rifiuti per flusso merceologico e collocazione degli stessi negli appositi contenitori;
- d) divieto di conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori previsti dal Comune e/o dal Soggetto Gestore.
- d) conferimento, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- e) obbligo di proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
- f) obbligo di rompere, pressare e piegare i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido prima di essere depositati nel contenitore in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

I contenitori devono:

- a) essere adeguati alla frazione di rifiuti che devono contenere;
- b) garantire che i rifiuti introdotti siano protetti da eventi atmosferici e da animali ed evitare esalazioni moleste;
- c) essere in numero sufficiente ed opportunamente posizionati;
- d) essere svuotati in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- e) essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Per la pulizia si rimanda a quanto stabilito dall'art. 40;
- f) essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale e alla mobilità di ciclisti, pedoni, persone disabili, nonché disagi alle persone;
- g) essere mantenuti in costante efficienza;

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, negozi, mercati e rivendite oltre che scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione del medesimo, sono tenuti:

- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- c) a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento, nello stesso punto di raccolta, delle seguenti frazioni:

FINO AL 30 GIUGNO 2007: UMIDO, CARTA, CARTONE, CONTENITORI IN CARTONE PER BEVANDE, VETRO, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA, PLASTICA e POLISTIROLO;
DAL 1° LUGLIO 2007: UMIDO, VETRO, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA.

La frequenza di svuotamento dei contenitori stradali per la raccolta differenziata è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Nei mesi estivi tale frequenza può essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario.

In caso di festività infrasettimanali, lo svuotamento dei contenitori può essere anticipato o posticipato al primo giorno successivo non festivo. Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, deve comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello previsto per lo svuotamento.

Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La gestione della frazione VERDE dei R.U. viene effettuata di norma con le seguenti modalità:

a) attraverso il servizio "porta a porta" rispettando un preciso calendario annuale indicato dalla Giunta Comunale e tenuto conto di quanto previsto dall'art.13. Tale calendario potrà prevedere una maggiore frequenza di raccolta nelle frazioni di Bondeno e Palidano in considerazione della maggiore distanza dalla piattaforma ecologica di cui all'art. 28. Le utenze che intendono usufruire di questo servizio sono tenute a collocare i rifiuti vegetali:

- * solo due giorni prima della data indicata nel calendario ed entro le ore 07,00 del giorno di raccolta;
- * davanti al proprio domicilio in modo tale da agevolare la raccolta;
- * ad una distanza adeguata da un'eventuale recinzione per evitare danni alla stessa.

La Giunta Comunale in accordo con il Gestore ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residenti a praticare l'autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 16.

b) conferimento presso la piattaforma comunale secondo quanto previsto al successivo art. 28.

Tutte le utenze, sia che intendano avvalersi del servizio "porta a porta" che del conferimento in piattaforma ecologica, devono evitare per quanto possibile di collocare sfalci e in particolare ramaglie e potature in sacchetti di plastica.

I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La gestione della frazione UMIDA dei R.U. è effettuata di norma mediante il conferimento in appositi contenitori stradali. I rifiuti umidi possono essere conferiti dai cittadini con una duplice modalità:

- a) ben chiusi in appositi sacchetti biodegradabili (mater-bi o carta) di dimensioni e caratteristiche appropriate;
- b) senza alcun sacchetto.

Presso le utenze non domestiche (pubblici esercizi, mense ecc.) con forti produzioni di rifiuti umidi verranno collocati appositi contenitori.

I rifiuti così raccolti sono destinati al recupero in appositi centri di compostaggio per il recupero del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo, il corretto compostaggio della frazione organica (UMIDO e VERDE) dei R.U. domestici e non domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

I compostori devono:

- a) essere collocati in un luogo accessibile tutto l'anno, senza ristagni e fango invernale e possibilmente in penombra;
- b) essere collocati tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Il compostaggio domestico, per poter comportare una riduzione della tariffa rifiuti, deve possedere requisiti oggettivamente verificabili e controllabili. Pertanto, in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), le uniche tipologie di compostore ammesse sono:

- a) CASSA DI COMPOSTAGGIO
- b) BUCA DI COMPOSTAGGIO
- c) COMPOSTORE CHIUSO E IN PLASTICA O IN RETE METALLICA RIVESTITA
- d) CUMULO

Tali metodologie di trattamento della frazione organica dei R.U. non devono in alcun modo recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. I compostori dovranno essere sottoposti ad un'accurata manutenzione che risponda ai seguenti requisiti minimi:

- *corretta miscelazione dei materiali da trattare anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- * adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- * controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo N. 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA, CARTONE E CONTENITORI IN CARTONE PER BEVANDE

Fino al 30 giugno 2007 la gestione della frazione CARTA, CARTONE e CONTENITORI IN CARTONE PER BEVANDE è effettuata di norma con l'utilizzo di CAMPANE STRADALI. Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

A partire dal 1° luglio 2007 la gestione della frazione CARTA, CARTONE e CONTENITORI IN CARTONE PER BEVANDE verrà effettuata attraverso il servizio "porta a porta" secondo le seguenti modalità, sempre tenuto conto di quanto previsto all'art. 13:

- * la carta ed il cartone devono essere inseriti nei sacchi di carta che annualmente vengono distribuiti dal Soggetto Gestore. Le utenze non domestiche che producono grandi quantità di imballaggi in cartone DEVONO conferire direttamente presso la piattaforma ecologica;
- * la frequenza di raccolta è quindicinale.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 51.

Articolo N. 19 GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNA

La gestione della frazione VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA è effettuata di norma con l'utilizzo di CAMPANE STRADALI.

Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 51.

Articolo N. 20 GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA E POLISTIROLO

Fino al 30 giugno 2007 la gestione della frazione PLASTICA e POLISTIROLO è effettuata di norma con l'utilizzo di CAMPANE STRADALI.

Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

A partire dal 1° luglio 2007 la gestione della frazione PLASTICA e POLISTIROLO verrà effettuata attraverso il servizio "porta a porta" secondo le seguenti modalità, sempre tenuto conto di quanto previsto all'art. 13:

- * la plastica ed il polistirolo devono essere inseriti nei sacchi di polietilene di colore GIALLO da 100 lt carta che annualmente vengono distribuiti dal Soggetto Gestore. Le utenze non domestiche che producono grandi quantità di plastica ed il polistirolo DEVONO conferire direttamente presso la piattaforma ecologica;
- * la frequenza di raccolta è quindicinale.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 51.

Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE (SECCO RESIDUO)

La gestione della frazione SECCO NON RECUPERABILE è effettuata di norma con il sistema "PORTA A PORTA" secondo quanto stabilito dall'art. 13.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento o di eventuale recupero energetico.

Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

La gestione della frazione INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI è effettuata di norma con le seguenti modalità:

a) servizio di raccolta domiciliare su chiamata telefonica ad un recapito opportunamente comunicato a tutte le utenze. Le utenze che intendono avvalersi di tale servizio sono tenute a collocare i rifiuti all'esterno del proprio fabbricato.

b) conferimento a cura degli utenti direttamente presso la piattaforma comunale secondo quanto previsto al successivo art. 28.

Per entrambe le modalità di conferimento, i rifiuti ingombranti devono essere suddivisi in materiali riciclabili o riutilizzabili (es. materiali ferrosi, vetro, apparecchiature contenenti CFC, mobilio in legno, apparecchiature elettroniche, TV, computer, ecc....) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue sono avviate allo smaltimento.

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. elettrodomestici) può essere effettuato direttamente dagli utenti ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.

Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare il servizio di nettezza urbana e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti ASSIMILATI agli urbani provenienti da utenze non domestiche, così come definiti ed individuati agli artt. 6 e 11. I rifiuti assimilati sono suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili con le caratteristiche dei rifiuti urbani (v.d. allegato A).

Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. 6 nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso la piattaforma ecologica. Per tali contenitori valgono le norme previste all'art. 14.

In particolare:

- pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Soggetto Gestore di norma in prossimità dei punti di vendita di pile e batterie (es. esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi), sul territorio comunale e presso la piattaforma ecologica.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma nei pressi di farmacie comunali, sedi di ASL, distretti sanitari di base, studi medici e presso la piattaforma ecologica.
- gli altri rifiuti particolari di cui al punto A.3) dell'art. 6 devono essere conferiti a cura del produttore presso i punti di vendita specializzati, presso un centro di raccolta autorizzato o (ad eccezione dell'olio minerale) in appositi contenitori presso la piattaforma ecologica.

I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, prima che essi risultino ricolmi in modo da garantire comunque la fruibilità degli stessi agli utenti e comunque con cadenza minima tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei R.U.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40 con frequenza di norma semestrale.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il Comune, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 200 del Decreto, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate oltre a quelle già previste dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. Per tali iniziative il Comune può anche avvalersi della piattaforma ecologica o di altre aree adibite dalla stessa con cassoni per la raccolta di specifici rifiuti.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale, in accordo con il Soggetto Gestore, stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o da altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa

nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di autorità d'ambito.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune devono essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune in collaborazione con il Soggetto Gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta all'anno è data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre possono essere date informazioni su: frazioni da raccogliere, modalità di conferimento, destinazione dei materiali, motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo N. 28 PIATTAFORMA ECOLOGICA

Nel territorio Comunale è individuata una piattaforma ecologica per la raccolta dei RU e/o assimilati.

In essa vengono raccolte di norma i R.U. di cui all'art. 6 punti A), B) e C).

La raccolta di R.U. presso la piattaforma ecologica integra quelle previste dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non è possibile da parte di alcuna utenza conferire in piattaforma la frazione secca non riciclabile dei R.U., ad eccezione degli ambulanti (di cui all'art. 34) che effettuano mercati settimanali nel territorio comunale.

L'attività della piattaforma ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ...) è determinata con provvedimento da adottarsi a cura della Giunta Comunale la quale può prevedere ad esempio:

- a. raccolta di altre frazioni riciclabili o comunque avviabili a forme di smaltimento differenziato;
- b. eventuali divieti di conferimento per particolari tipologie di rifiuto o per alcune categorie di utenze.

La piattaforma ecologica deve essere gestita e controllata da personale autorizzato che provvede a mantenerla pulita e in ordine.

I contenitori una volta riempiti devono essere prelevati ed inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione alla possibilità di conferimento degli utenti.

Nel centro di raccolta possono essere eseguite, unicamente da parte del personale autorizzato, cernite, suddivisioni o pre-trattamenti (es. imballaggio), tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RU.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area sono effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40.

Gli utenti del servizio possono accedere alla piattaforma solo negli orari di apertura della stessa e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività.

TITOLO 3

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di R.U.:

- 1) R.U. esterni, come definiti al precedente art. 6
- 2) R.U. cimiteriali, come definiti al precedente art. 6.

Articolo N. 30 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato secondo un calendario prestabilito e in zone stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con il Soggetto Gestore. Le zone in cui si effettua il servizio di norma sono:

- a) strade classificate comunali e tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) piazze;
- c) marciapiedi;
- d) aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) percorsi pedonali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico destinato o aperto al pubblico ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) aiuole, giardini e aree verdi.

Il servizio non è effettuato in aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

La pulizia delle superfici è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi da effettuarsi in giorni feriali.

Il servizio di spazzamento viene effettuato seguendo le seguenti indicazioni:

- la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti abbandonati, fogliame, polvere, rottami e simili;
- gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
- i mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore ed in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani;
- le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti prodotti da attività di pulizia di alveo, acque di fiumi e corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli enti competenti.

Articolo N. 31 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Articolo N. 32 CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede ad installazione, manutenzione, sostituzione e

svuotamento dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo N. 33 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

La raccolta dei rifiuti abbandonati riguarda quei rifiuti che si trovano in aree o luoghi pubblici del territorio comunale nonché la pulizia di questi.

Tale servizio è eseguito dal *Soggetto Gestore* con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio può essere eseguito anche su specifica richiesta del Comune con modalità previste nel contratto di servizi.

Articolo N. 34 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori stradali per la raccolta differenziata o presso la piattaforma ecologica come stabilito all'art. 28.

Articolo N. 35 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti dal *Soggetto Gestore*.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo N. 36 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di nettezza urbana ed in dotazione al *Soggetto Gestore*.

Enti pubblici, associazioni, circoli, partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti ed al *Soggetto Gestore*, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Articolo N. 37 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi per quanto possibile effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo N. 38 SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale in strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) rimozione e sgombero di neve da sedi stradali carreggiabili, incroci e spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti uffici e luoghi di pubblico interesse;
- b) spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Il servizio di cui ai punti a) e b) può essere garantito dal Soggetto Gestore mediante idoneo incarico evidenziato nel Contratto di Servizi.

Articolo N. 39 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo N. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori assegnati alle singole utenze è a cura degli stessi. In caso di contenitori di uso pubblico il lavaggio è a cura del Comune che può servirsi del Soggetto Gestore. La pulizia dei contenitori stradali è seguita osservando le seguenti indicazioni:

- il lavaggio è effettuato con modalità operative e detergenti idonee a garantire igiene e sicurezza della collettività e degli operatori stessi;
- assieme ai contenitori sono lavati e disinfettati anche i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori;
- al termine delle varie bonifiche i contenitori sono risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Articolo N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune di fabbricati e aree scoperte private (recintate e non) devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza manutenzione e corretto stato di efficienza.

Gli obblighi comprendono inoltre operazioni di sfalcio dell'erba e di asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi. Tali interventi sono finalizzati alla riduzione di siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc..

In caso di inadempienza il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia di aree e/o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo N. 42 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. In

particolare i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.U. interni e pertanto senza l'utilizzo di cestini stradali.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo N. 43 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza lo spazzamento è effettuato dal Comune o dal Soggetto Gestore i quali possono rivalersi sui responsabili.

Articolo N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative a costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo N. 45 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi si rimanda a quanto stabilito nell'art. 36.

Articolo N. 46 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione di strade, piazze, viali, sottopassaggi veicolari e pedonali, ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento di cui all'art. 30, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, contenitori per disinfettanti, pompe adeguate, spruzzatori e ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo N. 47 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente art. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, rottami e materiali lapidei ecc.;

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi fiori secchi, corone, carta, ceri ed i rifiuti provenienti da operazioni di pulizia di viali, aree di sosta, uffici e strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

I rifiuti di cui alla lett. b) quindi devono:

- essere confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica in idonei contenitori di materiale resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- essere stoccati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a smaltimento finale presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO 4

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 48 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di NU si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/1994.

In particolare la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Articolo N. 49 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate in delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui al D. Lgs. 267/2000.

I soggetti esecutori dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 212 del Decreto o aventi altra idonea autorizzazione prevista.

Il Comune per l'espletamento del servizio individua il Soggetto Gestore nei termini previsti all'art. 7 del presente regolamento. Con il Soggetto Gestore viene siglato il contratto di servizi in cui deve essere previsto:

- a) obbligo della regolare manutenzione di impianti per l'intero periodo di concessione;
- b) modalità di vigilanza sul servizio;
- c) corrispettivi dovuti al Soggetto Gestore per immobili e per impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- d) modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, di eventuali immobili, impianti e relative pertinenze;
- e) penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- f) casi di decadenza e di revoca;
- g) obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 48;
- h) ogni altro argomento che sia necessario od opportuno disciplinare al fine della corretta gestione del servizio;
- i) eventuali servizi di competenza ancora del Comune che non rientrano nei compiti del Soggetto Gestore.

Articolo N. 50 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferta è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione di rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui al comma precedente possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare e zone a traffico limitato.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

Mezzi ed attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o

malfunzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per raccolta e trasporto di rifiuti devono essere a perfetta tenuta onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo N. 51 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Il trattamento dei R.U. e assimilati conferiti al servizio di NU avviene a cura del servizio stesso presso gli impianti in esercizio nell'Ambito Territoriale Ottimale o altri impianti autorizzati dalla Provincia o dalla Regione .

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo N. 52 SPORTELLO RIFIUTI

Presso la sede municipale è istituito uno SPORTELLO RIFIUTI gestito dal Soggetto Gestore e i cui giorni ed orari di apertura sono concordati con il Comune. Compito dello sportello rifiuti è:

- fornire indicazioni ed informazioni
- fornire e ricevere la necessaria modulistica in merito a quanto concerne il presente regolamento e la relativa tariffa rifiuti.

TITOLO 5**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE
REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI****Articolo N. 53 ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE
TRASGRESSIONI**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni al presente regolamento potranno procedere, oltre a dipendenti comunali ed agenti di Polizia Municipale, anche funzionari competenti al controllo del servizio appositamente individuati dal Soggetto Gestore ed autorizzati dalla Giunta Comunale.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti o altra violazione del presente regolamento, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Nel caso di utenze condominiali, qualora non sia individuabile il trasgressore alle norme del presente regolamento, la sanzione potrà essere irrogata al condominio stesso.

Articolo N. 54 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono previste sanzioni amministrative da € 30 a € 650.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni in violazione a quanto previsto all'art. 8:

VIOLAZIONE	SANZIONE
a. effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato di rifiuti collocati in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso impianti o centri di raccolta ubicati nel territorio comunale	da € 30 a € 200
b. conferire rifiuti non differenziati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Soggetto Gestore in accordo con il Comune. Modalità e disposizioni saranno opportunamente pubblicizzate anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
c. esporre contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori di orari e giorni previsti per il servizio di raccolta. Orari e giorni saranno opportunamente pubblicizzati anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
d. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento	da € 100 a € 650 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
e. deporre qualsiasi tipo di rifiuto anche correttamente differenziato in prossimità delle pertinenze di altre utenze o nei contenitori assegnati ad altre utenze	da € 30 a € 200 con obbligo di

	ripristino stato dei luoghi
f. utilizzare i cestini pubblici per il deposito di rifiuti interni	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
g. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	da € 30 a € 200
h. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare incendi	da € 100 a € 650
i. incendiare rifiuti in area pubblica o privata	da € 50 a € 300
j. spostare i contenitori ad uso collettivo utilizzati per la raccolta dei rifiuti	da € 50 a € 300 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
k. imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore	da € 30 a € 200
l. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti	da € 30 a € 200
m. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio	da € 30 a € 200

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Decreto e dal Codice della Strada (per quest'ultimo non si applica la L. n. 689/1981), in particolare:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee (art. 192, del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 105,00 a € 620,00 ** - per rifiuti non pericolosi da € 25,00 a € 155,00 **
- conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (art. 226, comma 2 del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 105,00 a € 620,00 ** - per rifiuti non pericolosi da € 25,00 a € 155,00 **
- mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati (art. 227, comma 1 del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 105,00 a € 620,00 ** - per rifiuti non pericolosi da € 25,00 a € 155,00 **
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico anche con gettito di piccoli rifiuti (art. 15, Codice della Strada)	da € 22,00 a € 88,00 **

**** FATTI SALVI GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI**

Articolo N. 55 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore una volta conclusa la pubblicazione di legge.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A**LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

(di cui all'art. 11 del presente regolamento : assimilazione dei rifiuti speciali)

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
- poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili

- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi cartucce per stampanti e toner (art. 39, comma 1, L. 146/94)
- rifiuti inerti e terreno provenienti da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche ("attività di fai da te"), senza l'impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.